

REGOLAMENTO (CEE) N. 862/92 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco, per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco⁽¹⁾ prevede, all'articolo 4 del protocollo n. 1, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50, originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 35 % del volume globale del contingente nel corso del primo trimestre dell'anno preso in considerazione; che alla fine del periodo precitato i quantitativi inutilizzati dei prodotti in questione devono essere automaticamente trasferiti nei volumi previsti per il secondo trimestre;

considerando che questo accordo di pesca è scaduto alla fine del mese di febbraio 1992 e che, in applicazione dell'articolo 12 di detto accordo, le parti contraenti hanno avviato negoziati per concludere eventualmente un nuovo accordo; che, in attesa della conclusione di tali negoziati, il Consiglio ha, con il regolamento (CEE) n. 3732/91⁽²⁾, aperto, per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992, un primo contingente per i prodotti di cui sopra, per un quantitativo che, calcolato pro rata temporis, ammonta a 4 083 tonnellate;

considerando che, per non ostacolare il buon svolgimento di detti negoziati, non ancora giunti alla fase finale, e, nel contempo, per evitare di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti in parola, il Consiglio ha approvato, con la decisione n. 92/211/CEE⁽³⁾, l'accordo in forma di scambio di lettere che proroga fino al 30 aprile 1992 l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità e il Regno del Marocco; che detta decisione prevede l'apertura di un secondo contingente tariffario comunitario per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1992, contingente i cui principi di assorbimento e il cui volume sono stabiliti sulla base di principi previsti nell'accordo precitato, tenendo conto tuttavia dei quantitativi coperti dal primo contingente;

che in tal modo, il volume del contingente da aprire ammonta a 3 500 tonnellate (peso netto), di cui solamente 2 042 tonnellate possono essere riversate sul mercato comunitario sino al 31 marzo 1992;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria⁽⁴⁾;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in funzione segnatamente del peso che può avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non devono essere intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione del contingente interessato tra Stati membri;

considerando che data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una

(1) GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.

(2) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 27.

(4) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.